

PROCEDURA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

1. ITER PROCEDURALE

I *Destinatari* inviano le *Segnalazioni* a mezzo e-mail all'indirizzo **costanzoceaodv@gmail.com** non appena vengano a conoscenza degli eventi che le hanno generate.

Qualora un *Destinatario* dovesse ricevere una *Segnalazione* da altri soggetti (ad es. dipendenti/terzi), lo stesso ha l'obbligo di trasmettere la *Segnalazione* medesima, con immediatezza e comunque non oltre 7 giorni dalla ricezione, sempre secondo le modalità sopra indicate, completa di tutta l'eventuale documentazione di supporto pervenuta, non trattenendone copia ed astenendosi dall'intraprendere alcuna iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento.

La mancata comunicazione di una *Segnalazione* ricevuta costituisce una violazione della presente procedura, con l'applicazione, in caso di accertata malafede di tali condotte, delle conseguenti sanzioni disciplinari.

L'incaricato provvederà

- entro 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, a rilasciare un avviso di ricevimento al segnalante e ove necessario chiedere integrazioni;
- entro 3 mesi fornirà riscontro al segnalante.

La presente procedura rispetta i requisiti indicati dall'art. 4, co. 2, D.Lgs 24/2023, in quanto garantisce che la trasmissione avvenga su un indirizzo che è esterno ai server aziendali e che è nella esclusiva disponibilità dell'OdV, pertanto conforme allo standard di segretezza richiesto.

Al ricorrere di una delle condizioni previste dall'art. 6 del D.Lgs. 24/2023, il segnalante potrà avvalersi del canale esterno predisposto dall'ANAC mediante la piattaforma - all'uopo predisposta - raggiungibile tramite il seguente link: <https://whistleblowing.anticorruzione.it>

2. ANALISI PRELIMINARE

Tutte le *Segnalazioni* sono oggetto di analisi preliminare svolta dall'OdV, anche ed eventualmente di concerto con i vertici aziendali.

Quanto precede al fine di valutare la presenza di dati ed informazioni utili a consentire una prima analisi della fondatezza della *Segnalazione* stessa.

Allorquando all'esito delle attività di analisi preliminare emergesse l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella *Segnalazione*, quest'ultima sarà archiviata da parte dell'OdV che, se del caso, ne darà notizia ai vertici aziendali.

Diversamente, qualora all'esito delle attività di indagine preliminare, emergesse che la *Segnalazione* merita ulteriori approfondimenti, si procederà ad ulteriori più approfondite attività anche con il supporto dei responsabili della/e divisione/i cui la pretesa violazione oggetto di *Segnalazione* si riferisce, nonché delle altre figure il cui intervento, in dipendenza delle circostanze poste a fondamento della *Segnalazione*, dovesse, secondo il prudente apprezzamento dell'OdV e del management, rendersi necessario.

3. SOGGETTI RESPONSABILI

L'Amministratore deve segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza - per iscritto, a mezzo posta elettronica - ogni evento in grado di incidere sull'operatività e sull'efficacia del presente protocollo.

Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità e correttezza della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento delle attività di propria competenza ai fini del rispetto del presente protocollo.

Qualora si verificano circostanze non espressamente regolamentate dal presente protocollo - ovvero tali da originare incertezze applicative del protocollo medesimo - è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto nella sua applicazione di rappresentare tempestivamente il verificarsi delle suddette circostanze al proprio diretto responsabile o, in mancanza, all'Amministratore che, a sua volta, provvederà a riferire tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, al fine di valutare gli idonei provvedimenti in relazione alla singola fattispecie.

4. SISTEMA SANZIONATORIO

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare a carico del soggetto che l'ha commessa, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

La sanzione disciplinare applicabile è individuata tra quelle previste nel sistema sanzionatorio illustrato nella parte generale del Modello 231/2001 adottato dalla Società, al quale si fa espresso rinvio con specifico riferimento ai soggetti che hanno commesso l'illecito.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante può essere rivelata al denunciato solo nei casi in cui vi sia il consenso espresso del segnalante nonché negli altri casi espressamente previsti da disposizioni di legge.

5. CONSERVAZIONE DEI DATI

Si rileva, infine, che i dati conservati a supporto della segnalazione sono soggetti a "scadenza". La loro conservazione non deve superare i cinque anni, dopodiché saranno eliminati.

A tal fine, la Società si è dotata di un sistema di *alert* che regola la cancellazione delle informazioni trascorso il tempo massimo.